

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 944**

AFFIDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI

Presentata dai Consiglieri regionali:


*FREDIANI FRANCESCA (prima firmataria), ANDRISSI
GIANPAOLO*

Protocollo CR n. 7588

Pervenuta in data 02/03/2016



CL.02-18-01/944/2016/x



[Handwritten signatures and initials]

15:23 02 Mar 16 A0100B 000306
Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE N. 944

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

OGGETTO: Affidamento impianti sportivi

Premesso che

L' art. 112 del D. Lgs. 267/2000 "Servizi Pubblici Locali" rileva che i servizi pubblici locali debbano avere "... per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

Il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, (convertito nella Legge 24 dicembre 2003 n. 350), ha modificato gli articoli 113 e 113/bis del D. Lgs. 267/2000, distinguendo fra servizi aventi rilevanza economica e servizi privi di tale rilevanza. Deve ritenersi di rilevanza economica il servizio che si innesta in un settore per il quale esiste, quantomeno in potenza, una redditività, e quindi una competizione sul mercato e ciò ancorché siano previste forme di finanziamento pubblico, più o meno ampie, dell'attività in questione.

Ai sensi del comma 5 dell'art. 113 del d.lgs 267/00 le modalità di erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sono le seguenti:

- a) affidamento a società di capitali individuate mediante procedure ad evidenza pubblica ;
- b) affidamento a società a capitale misto pubblico privato in cui il socio privato sia scelto mediante procedure ad evidenza pubblica ;
- c) affidamento a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante dell'attività con gli enti che la controllano (c.d. in house)

Preso atto che

L'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 afferma quanto segue "qualora l'ente pubblico non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società sportive dilettantistiche senza prevedere l'obbligatorietà di gare ad evidenza pubblica, ma lasciando la disciplina di specifiche modalità di affidamento a successiva legge regionale."

Ad oggi, la normativa regionale non prevede una Legge che disciplini le modalità di affidamento degli impianti sportivi.

La sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale stabilisce l'applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.

Secondo la normativa comunitaria gli enti locali possono procedere ad affidare la gestione dei servizi pubblici locali, incluso il servizio idrico integrato, attraverso:

- esternalizzazione a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica secondo le disposizioni in materia di appalti e concessioni di servizi
- società mista pubblico-privata, la cui selezione del socio privato avvenga mediante gara a doppio oggetto
- gestione cosiddetta "in house", purché sussistano i requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, e vi sia il rispetto dei vincoli normativi vigenti.

La Legge 124/2015 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", meglio conosciuta come Legge Madia di Riforma della PA, richiama la norma europea. L'art. 7 e l'art. 8 della suddetta Legge permettono di superare la necessità di una legge regionale e impongono l'obbligatorietà di gare ad evidenza pubblica per l'affidamento della gestione di impianti sportivi.

Considerato che

"La concessione di servizi, pur se non destinataria di una specifica normativa, soggiace ai principi generali del diritto comunitario, che impongono una procedura competitiva e concorrenziale per la scelta del concessionario. Peraltro, come è noto, in base a tali principi, la scelta della trattativa privata si appalesa ex se fortemente discutibile alla luce dei principi comunitari e costituzionali, secondo cui la trattativa privata è un eccezionale strumento di scelta del contraente, perché derogatorio rispetto alle regole della gara pubblica ed è pertanto soggetto a rigorose motivazioni in ordine alle ragioni di necessità e d'urgenza che lo giustificano." (TAR Torino, Sezione I - Sentenza 26/03/2010 n. 1602 - d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1)

"Secondo la giurisprudenza comunitaria le concessioni di servizi pubblici, pur non rientrando nell'ambito di applicazione delle direttive riguardanti gli appalti pubblici, sono comunque sottoposte alle regole fondamentali dei Trattati, e in particolare al principio di non discriminazione sulla base della nazionalità. Ne deriva l'automatica estensione dell'obbligo della procedura a evidenza pubblica nei confronti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici del mercato unico." (TAR Lombardia Brescia - Sentenza 16/08/2011 n. 1245 - d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1)

"Anche in caso di concessione di beni pubblici, l'ente locale è tenuto a dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario. Infatti, la mancanza di una procedura competitiva circa l'assegnazione di un bene pubblico suscettibile di sfruttamento economico, introduce una barriera all'ingresso al mercato, determinando una lesione alla parità di trattamento, al principio di non discriminazione ed alla trasparenza tra gli operatori economici, in violazione dei principi comunitari di concorrenza e di libertà di stabilimento; anche dopo il Trattato di Lisbona, l'indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale delle fattispecie consente di sottoporre al nucleo essenziale dei principi di evidenza pubblica l'affidamento di concessioni su beni pubblici, senza che a ciò vi osti la generica deduzione della occasionale partecipazione del privato all'esercizio dei pubblici poteri, dovendosi a tal fine riscontrare, con certezza, la traslazione effettiva di poteri pubblici autoritativi; non vi sono margini di tutela dell'affidamento dei precedenti concessionari, attraverso proroghe legali o amministrative, salvo casi eccezionali in cui si debba ripristinare la durata di un rapporto concessorio illegittimamente abbreviato rispetto alla sua scadenza naturale, ovvero per il tempo strettamente necessario alla definizione delle procedure per la stipula dei nuovi contratti (cfr. Corte cost., 20.5.2010, n. 180; Cons. Stato, sez. V, 7.4.2011, n. 2151, cui si rinvia a mente dell'art. 74 c.p.a.). In ogni caso, alle concessioni di servizi sono comunque applicabili i principi del Trattato dettati a tutela della concorrenza (cfr. Corte giust. Ce, 13.10.2005, C-458/03, Parking Brixen, secondo cui pur essendo le concessioni di servizi escluse dalla direttiva 92/50 e 2004/18, ad esse si applicano comunque i principi del Trattato e, dunque, non è consentita

l'attribuzione di tali concessioni senza gara); pertanto, in base alla comunicazione della Commissione europea 12 aprile 2000, alla coeva giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte giust. Ce, 7.12.2000, C-324/98), alla giurisprudenza nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21.11.2006, n. 6796; sez. IV, 17.1.2002, n. 253), alla circolare del Dipartimento per le politiche comunitarie 1.3.2002, n. 945, l'affidamento delle concessioni di servizio non può essere sottratto ai principi ed alle norme espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza." (*Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 31/05/2011 n. 3250 - d.lgs 163/06 Articoli 30 - Codici 30.1*)

Considerato inoltre che

Alcuni Comuni affidano direttamente la gestione degli impianti sportivi rifacendosi all'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 nonostante ci si trovi in una situazione di mercato laddove la gestione medesima consente all'affidatario la remunerazione dei fattori di produzione e del capitale, dando luogo - per quanto sopra riportato - all'illegittimità dell'affidamento stesso in assenza di procedura ad evidenza pubblica.

Il Consiglio regionale INTERROGA la Giunta

Per sapere:

- se non ritenga opportuno informare tutti i Comuni, attraverso apposita Circolare, circa l'obbligo di applicazione, nell'ordinamento nazionale, della normativa comunitaria sulle regole concorrenziali minime per le gare ad evidenza pubblica che affidano la gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, come stabilito dalla sentenza n. 199/2012 della Corte Costituzionale.